

Regolamento per il servizio di trasporto persone

Indice

[Art. 1 - Istituzione del Servizio](#)

[Art. 2 - Finalità](#)

[Art. 3 - Beneficiari del Servizio](#)

[Art. 4 - Mezzi per l'espletamento del servizio](#)

[Art. 5 - Gestione del Servizio](#)

[Art. 6 - Tariffe dei Servizi](#)

[Art. 7 - Norme Finali](#)

Art. 1 - Istituzione del Servizio

Visto l'Art. 23 della legge 31/01/1994 n. 97 e Art. 17 della L.R. 20/06/1997 n. 35 il Comune di Serrapetrona, comune montano di 868 abitanti, istituisce il servizio di trasporto di persone .

Art. 2 - Finalità

L'istituzione del servizio di trasporto di persone è effettuata per garantire le seguenti finalità:

- *TRASPORTO SOCIALE* – Il Comune predispone dei programmi sociali e/o culturali e li realizza con propri mezzi o con la concessione degli stessi a mezzo convenzione a soggetti aventi titolo previo apposito bando pubblico.
- *TRASPORTO TURISTICO* – trasporto di persone o gruppi di turisti all'interno del territorio comunale attraverso convenzioni come sopra con soggetti autorizzati, o in assenza, direttamente.

Art. 3 - Beneficiari del Servizio

Possono usufruire del servizio di **trasporto sociale** le seguenti categorie di soggetti:

- A) Soggetti portatori di handicaps riconosciuti;
- B) soggetti anziani che abbiano almeno 60 anni di età;
- C) soggetti diversi il cui stato di grave disagio sia adeguatamente comprovato e motivato dal Comune e se occorrente sentito il parere dell'assistente sociale di distretto ed il medico di famiglia;
- D) soggetti in età giovanile quando ci siano programmi socio-culturali di concerto tra Comune, Scuola o altre istituzioni formative di carattere regionale.

Possono usufruire del servizio di **trasporto turistico** tutte le persone, cittadini e non, che intendano visitare il Comune di Serrapetrona.

La Giunta comunale, per il superamento delle emarginazioni sociali e delle difficoltà di transito al di fuori del proprio territorio mette a disposizione propri automezzi per il raggiungimento degli scopi previsti dall'Art. 17 della L.R. n. 35/97, predisponendo all'uopo appositi itinerari turistici realizzandoli previa convenzione con soggetti aventi titolo. Possono partecipare i soggetti di cui all'Art. precedente, nonché altri soggetti in qualità di coordinatori o assistenti.

Art. 4 - Mezzi per l'espletamento del Servizio

Per l'effettuazione dei servizi sopracitati il comune utilizza autobus e pulmini di proprietà ad eccezione di quelli riservati esclusivamente a determinati uffici individuati dalla giunta comunale.

Art. 5 - Gestione del Servizio

Il Comune effettua la gestione il servizio direttamente per quanto di competenza, o mediante apposite convenzioni stipulate con altri Comuni, con la Comunità Montana, o con associazioni.

Art. 6 - Tariffe dei Servizi

I servizi di trasporto di persone per le finalità di cui al presente regolamento sono soggette a tariffa che viene deliberata dalla Giunta comunale. Il Consiglio comunale, all'atto dell'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale individua la copertura finanziaria, provvede allo stanziamento in bilancio di appositi capitoli di entrata e di spesa sulla base delle tariffe deliberate dalla Giunta.

Art. 7 - Norme Finali

Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della relativa delibera di approvazione.